

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 28 giugno 1990
relativa al diritto di soggiorno degli studenti
(90/366/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione (¹),

visto il parere del Parlamento europeo (²),

visto il parere del Comitato economico e sociale (³),

considerando che l'articolo 3, lettera c) del trattato stabilisce che l'azione della Comunità comporta, alle condizioni del trattato, l'eliminazione tra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone;

considerando che l'articolo 8 A del trattato prevede che il mercato interno sia instaurato entro il 31 dicembre 1992; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni del trattato;

considerando che gli articoli 128 e 7 del trattato — come risulta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia — vietano qualsiasi discriminazione tra cittadini degli Stati membri per quanto riguarda l'accesso alla formazione professionale nella Comunità;

considerando che il diritto di soggiorno degli studenti si inserisce in un insieme di misure coerenti intese a promuovere la formazione professionale;

considerando che i beneficiari del diritto di soggiorno non devono costituire un onere eccessivo per le finanze pubbliche dello Stato membro ospitante;

considerando che nell'attuale situazione del diritto comunitario un aiuto accordato agli studenti non rientra, come risulta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, nel campo d'applicazione del trattato, ai sensi dell'articolo 7;

considerando che è necessario che gli Stati membri prendano misure sul piano amministrativo per agevolare il soggiorno senza discriminazioni;

considerando che l'esercizio del diritto di soggiorno può essere reale solo se è accordato anche al coniuge ed ai figli a carico;

considerando che è opportuno garantire ai beneficiari della presente direttiva un regime amministrativo analogo

a quello già previsto in particolare dalle direttive 68/360/CEE (⁴) e 64/221/CEE (⁵);

considerando che la presente direttiva non riguarda gli studenti che hanno il diritto di soggiornare in quanto esercitano o hanno esercitato un'attività economica o che sono familiari di un lavoratore migrante;

considerando che il trattato non prevede, per l'adozione della presente direttiva, poteri d'azione diversi da quelli dell'articolo 235,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli Stati membri, per facilitare l'accesso alla formazione professionale, concedono il diritto di soggiorno a qualsiasi studente cittadino di uno Stato membro nonché al coniuge ed ai figli a carico il quale non disponga di tale diritto in base ad un'altra disposizione di diritto comunitario ed assicuri all'autorità nazionale interessata con una dichiarazione o, a sua scelta, con qualsiasi altro mezzo almeno equivalente di disporre di risorse onde evitare che, durante il soggiorno, lo studente e la sua famiglia diventino un onere per l'assistenza sociale dello Stato membro ospitante e a condizione che sia iscritto in un istituto riconosciuto per seguirvi, a titolo principale, una formazione professionale e che lo studente e la sua famiglia dispongano di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante.

Articolo 2

1. Il diritto di soggiorno è limitato alla durata della formazione perseguita.

Il diritto di soggiorno è constatato mediante il rilascio di un documento denominato «carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro della CEE» la cui validità può essere limitata alla durata della formazione oppure ad un anno se la durata della formazione è superiore a un anno; in tal caso, essa è rinnovabile anno per anno. Al familiare che non abbia la cittadinanza di uno Stato membro, viene rilasciato un documento di soggiorno avente la stessa validità di quello rilasciato al cittadino da cui dipende.

(¹) GU n. C 191 del 28. 7. 1989, pag. 2 e GU n. C 26 del 3. 2. 1990, pag. 15.

(²) Parere reso il 13 giugno 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(³) GU n. C 329 del 30. 12. 1989, pag. 25.

(⁴) GU n. L 257 del 19. 10. 1968, pag. 13.

(⁵) GU n. 56 del 4. 4. 1964, pag. 850/64.